

Codice A1705C

D.D. 21 novembre 2025, n. 1025

PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito all'intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento B, in attuazione del D.lgs. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 e della D.D. n. 357/A1700A/2024 del 13 maggio 2024 e s.m.i.



ATTO DD 1025/A1705C/2025

DEL 21/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese

OGGETTO: PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito all'intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento B, in attuazione del D.lgs. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 e della D.D. n. 357/A1700A/2024 del 13 maggio 2024 e s.m.i.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

visti in particolare, in riferimento al reg. (UE) n. 2021/2116:

- l'articolo 57 *Disposizioni specifiche per il FEASR*, che stabilisce, qualora siano rilevate

irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari, che gli Stati membri applichino rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR;

- l'articolo 59 *Tutela degli interessi finanziari dell'Unione* che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, intese in particolare:

- ad accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC,
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi,
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale,
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- l'art. 104 del citato regolamento (UE) n.2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere “elementi stabiliti a livello regionale”;
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed in ultimo, a seguito di modifiche, con Decisione C(2025)3805 del 18 giugno 2025; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti “elementi stabiliti a livello regionale” per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;
- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le “Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022”. I CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione degli interventi sui territori di rispettiva competenza;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 e, nella versione vigente, riadottato con DGR 2-941 del 31 marzo 2025, prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale;

evidenziato, per quanto detto, che la normativa europea riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027 richiede di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ma non delinea il sistema sanzionatorio lasciandone la definizione all'autonoma regolamentazione degli Stati membri;

richiamati:

- il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, attuativo del regolamento (UE) 2021/2116, che disciplina il sistema di riduzioni ed esclusioni dei pagamenti erogati ai beneficiari prevedendo che tale sistema sia modulato in funzione della gravità, portata, permanenza, eventuale ripetizione e intenzionalità dell'inosservanza rilevata;
- il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 che reca disposizioni integrative e correttive al citato decreto;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 avente per oggetto “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di

riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”;

verificato che il citato decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell’agricoltura e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, stabilisce negli articoli 1, 15 e nell’Allegato 5 le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione (fino all’esclusione) applicabili agli interventi non connessi a superfici e ad animali;

preso atto che il citato decreto n. 93348 del 26 febbraio 2024 stabilisce all’art.15, in particolare, quanto segue:

- comma 1: ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell’intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dell’operazione o di parte dell’operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell’operazione a cui si riferiscono gli impegni violati;
- comma 2: la percentuale di riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata e all’eventuale ripetizione di ciascuna inadempienza;
- comma 3: in caso di violazione di impegni volti ad assicurare la stabilità degli investimenti, i parametri di entità e gravità sono da considerarsi sempre di livello massimo, mentre il parametro della durata (definito come il lasso di tempo durante il quale perdura l’effetto dell’inosservanza) può essere modulato dalle Autorità di gestione del PSP, sentiti i competenti Organismi Pagatori, fino all’eventuale esclusione dal sostegno;
- comma 4: per gli interventi di esclusivo livello nazionale, la percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all’esclusione;
- comma 5: nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l’autorità di gestione regionale può individuare altre percentuali di riduzione che possono giungere sino all’esclusione;
- comma 6: i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi;
- comma 7: in caso di contestuale accertamento di inadempienze e di scostamenti di cui al comma precedente, si applica prima la riduzione relativa a questi ultimi e poi la riduzione relativa alle inadempienze accertate;
- comma 8: relativamente agli interventi descritti al comma 5, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni, i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell’Allegato 5, i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell’obiettivo dell’intervento e che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’intervento stesso, i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata;
- comma 9: l’autorità di gestione può prevedere un’azione correttiva per inosservanze che non pregiudicano la realizzazione delle finalità generali dell’intervento e a cui il beneficiario può porre rimedio. L’ottemperanza all’azione correttiva assegnata comporta l’annullamento della sanzione amministrativa;
- comma 10: qualora sia accertata un’inadempienza grave, relativa ad un impegno o a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. All’art. 14, comma 2, un’inosservanza è definita grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e la violazione risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi. Qualora si

accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave.

vista la determinazione n. 357 del 13 maggio 2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, recante nell'allegato A la disciplina regionale per la definizione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inosservanze dei beneficiari relative agli interventi non connessi alle superfici o agli animali (non SIGC) di cui al reg. UE 2021/2115, previsti per l'Italia dal PSP 2023-2027 e declinati per la Regione Piemonte nel CSR 2023-2027;

tenuto conto che la citata determinazione n. 357 del 13 maggio 2024, modificata per mero errore materiale mediante la D.D. n. 903 in data 21 ottobre 2025, demanda ai Settori regionali competenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi del CSR 2023-27 di rispettiva competenza;

vista la D.G.R. n. 12-8284 dell'11 marzo 2024 che ha disposto, tra l'altro, con riferimento al PSP della PAC 2023-2027 e al CSR 2023-2027 della Regione Piemonte:

- l'attivazione nell'anno 2024 di un bando per la presentazione di domande di aiuto ai sensi dell'intervento SRD04 - Azione 1 Sottointervento B "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema", con una dotazione di euro 1.000.000,00 di spesa pubblica cofinanziata, di cui euro 407.000,00 di quota UE a carico del FEASR (pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata), euro 415.100,00 di quota Stato (pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata), euro 177.900,00 di quota Regione, (pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata);
- l'approvazione dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento, in cui sono specificati:
 - il contesto giuridico degli interventi in oggetto del CSR 2023-2027;
 - la ripartizione della dotazione finanziaria tra gli interventi interessati;
 - i termini per la presentazione delle domande di aiuto;
- gli indirizzi, comprensivi dell'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi: per l'attuazione del Bando dell'Intervento SRD04 azione 1 sotto-Intervento B e per la formazione delle graduatorie delle domande di aiuto, l'applicazione dei principi e criteri di selezione dell'intervento SRD04-B, contenuti nel PSP e specificati nel CSR per il periodo di programmazione 2023-2027, modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale per il periodo di programmazione 2023-2027;

considerato che la D.G.R. n. 12-8284 dell'11 marzo 2024 ha demandato alla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del bando;

vista la determinazione dirigenziale (D.D.) 694/A1705B/2024 in data 11 settembre 2024 e s.m.i. mediante la quale è stato approvato il primo bando per l'intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento B, attivato dalla DGR n. 12-8284 dell'11 marzo 2024;

tenuto conto che è prevista l'emanazione almeno di un secondo bando per l'intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento B;

vista la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 con la quale è stata approvata la nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale, che comprende, tra l'altro, il Settore "A1705C Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema

Informativo Agricolo Piemontese” al quale sono state attribuite le stesse attività per le medesime materie che erano già in capo al Settore “A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

considerato pertanto necessario, per il riconoscimento delle spese del FEASR dovute ai pagamenti effettuati a conclusione delle istruttorie delle domande, definire il sistema di riduzioni ed esclusioni ai sensi delle norme dell’Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e con particolare riferimento alle fattispecie e agli altri elementi elencati nell’art. 15 del decreto ministeriale 26 febbraio 2024, n. 93348, da applicare in caso di mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi relativi all’intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento B;

richiamato che la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 viene effettuata, dal punto di vista operativo, dall’organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate:

- la quota comunitaria del 40,70% versata direttamente dalla UE all’Organismo pagatore;
- la quota del 41,51% a carico dello Stato, versata direttamente all’Organismo pagatore;
- la quota regionale del 17,79% di volta in volta impegnata e liquidata ad ARPEA con determinazioni dirigenziali dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e successivamente trasferita all’Organismo pagatore;

stabilito di approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare ove siano riscontrate inadempienze in merito ai criteri, agli obblighi e agli impegni previsti dall’intervento SRD04 Azione 1 Sottointervento B come Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l’Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all’agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13.11.2006 n. 35, che ha previsto all’art. 12 la trasformazione dell’Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l’ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell’ARPEA., il quale prevede tra l’altro che l’Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 769 in data 18.09.2023 recante “stipula di accordi tra i settori della Regione Piemonte e l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41-5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, e pertinenti disposizioni operative”.

Dato atto che:

- l’Allegato 1 della presente determinazione, che definisce in dettaglio le riduzioni corrispondenti alle possibili fattispecie di violazione, è stato predisposto attraverso due bozze successive datate 2 e 23 ottobre 2025, in merito alle quali è stato sentito l’Organismo Pagatore regionale per i

pagamenti in agricoltura (ARPEA), ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, ed è stato consultato il Settore regionale A1713C (Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica), competente per le istruttorie dell'intervento in oggetto;

- la versione finale dell'Allegato 1 tiene conto dei rilievi espressi dall'ARPEA il 7 ottobre 2025 e il 29 ottobre 2025 nonché delle osservazioni pervenute dal Settore regionale A1713C nelle date del 13 ottobre 2025 e 3 novembre 2025;

dato atto, inoltre, che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri emersi in fase di applicazione e in relazione ad eventuali modifiche:

- delle pertinenti norme unionali e nazionali, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per la definizione delle percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale);

tenuto conto che il presente provvedimento può determinare una riduzione del pagamento fino alla totale esclusione dal sostegno in quanto esprime una valutazione in merito all'ammissibilità al sostegno e definisce per ciascuna delle domande ammissibili e finanziabili il valore massimo (pari a quello richiesto) rispetto al quale il Settore incaricato dell'istruttoria potrà determinare l'importo da proporre in liquidazione e, pertanto, sarà pubblicato nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente" <https://trasparenza.regione.piemonte.it/>.

dato atto che il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

verificata, inoltre, l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione

dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";

- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, in applicazione del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024, nonché in attuazione della DD n. 357 del 13 maggio 2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027:

1. di adottare - in riferimento all'intervento SRD04 Azione 1, Sottointervento B "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema" del Piano Strategico nazionale PAC e del CSR del Piemonte per il periodo 2023-2027 - le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni, da applicare per il corretto riconoscimento delle spese del FEASR dovute per gli investimenti effettuati;
2. di approvare le disposizioni di cui al punto 1. come riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri in fase di applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:
 - delle norme unionali e nazionali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
 - dei documenti di programmazione nazionale e regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1705C - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo
Agricolo Piemontese)

Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese



Sviluppo Rurale **Piemonte** 2023-2027

*Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023
ed in ultimo, a seguito di modifiche, con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025*

Applicazione della normativa unionale e nazionale in tema di riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di aiuti del CSR

**Intervento SRD04, Azione 1:
Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire
la perdita di biodiversità, e preservare il paesaggio rurale**

**Sotto-intervento SRD04-B:
ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA**

Indice generale

1. CATEGORIE DI BENEFICIARI AMMISSIBILI.....	3
2. ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITA'.....	3
3. IMPEGNI ESSENZIALI.....	6
4. IMPEGNI ACCESSORI.....	8
4.1. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI ACCESSORI.....	8
4.1.1 Individuazione degli indici di verifica: gravità, entità e durata.....	8
4.1.2 Compilazione della matrice livello di infrazione dell'impegno.....	8
4.1.3 Calcolo della % di riduzione.....	9
4.1.4 Azioni correttive.....	9
4.1.5 Ripetizione dell'inadempienza.....	9
4.2. IMPEGNI ACCESSORI VERIFICATI NELLA FASE DI ISTRUTTORIA DELLE	10
DOMANDE DI PAGAMENTO E/O MEDIANTE CONTROLLI IN LOCO.....	10
4.3. IMPEGNI ACCESSORI VERIFICATI MEDIANTE CONTROLLI EX POST (SUCCESSIVI AL	13
PAGAMENTO), PER CATEGORIA DI INVESTIMENTO.....	13
4.3.1. Manutenzione delle formazioni arbustive e arboree.....	13
4.3.2. Manutenzione delle infrastrutture ecologiche connesse all'acqua.....	17
4.3.3. Manutenzione delle strutture per la fauna selvatica.....	19
4.3.4 Manutenzione delle strutture per la fruizione ecocompatibile (in aree protette e in aree "Natura	21
2000").....	21
4.3.5 Obblighi di pubblicità sul sostegno del FEASR.....	22
5. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI.....	23
6. ALTRE NORME NAZIONALI.....	23
7. CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI.....	24

1. CATEGORIE DI BENEFICIARI AMMISSIBILI

Base giuridica: Articolo 11 del d.lgs. 17 marzo 2023 n. 42 e s.m.i. e art. 11 del DM n. 93348 del 26/02/2024.

Il sostegno dell'intervento SRD04-B è destinato alle seguenti categorie di beneficiari:

- CR01** Agricoltori singoli e associati (inclusi consorzi di scopo);
- CR02** Altri gestori del territorio pubblici e privati, anche associati: Province, Unioni di Comuni, Comuni, Consorzi irrigui, onlus aventi tra i propri scopi/finalità la gestione sostenibile del territorio;
- CR03** Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell'ambito della propria compagine includano soggetti di cui ai punti precedenti.

2. ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Base giuridica: Articolo 11 del d.lgs. 17 marzo 2023 n. 42 e smi e art. 11 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024.

Di seguito sono elencati i criteri di ammissibilità dell'intervento, verificati in fase di presentazione, durante le fasi istruttorie delle domande di aiuto e di pagamento e durante i controlli in loco.

Criterio di ammissibilità	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Violazione criterio di ammissibilità	Livello di disaggregazione
CR04 Adesione all'Azione 1, Sotto-intervento B del CSR della Regione Piemonte	Amministrativo (informatico)	Presentazione della domanda di aiuto	Mancata adesione all'Azione e al sotto-intervento indicato	Domanda di aiuto
CR05 La domanda di aiuto deve essere corredata da un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione con le finalità dell'intervento, secondo quanto specificato nel bando in merito alla documentazione da allegare alla domanda	Amministrativo (informatico e documentale)	Istruttoria della domanda di aiuto	La domanda di aiuto non è corredata dalla documentazione richiesta <i>La domanda di aiuto deve comprendere la relazione tecnica, comprensiva delle tavole progettuali, e il computo metrico, pena la non ricevibilità. Nel rispetto di tale condizione, sono ammesse eventuali integrazioni agli allegati effettuate su richiesta dell'Ufficio istruttore, entro il termine indicato da quest'ultimo</i>	Domanda di aiuto
CR06 Non sono eleggibili domande la cui spesa complessiva ammissibile sia inferiore a 500 euro	Amministrativo (informatico e documentale) e in loco (visivo)	Istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento	La spesa complessiva ammissibile risulta inferiore a 500 euro	Domanda di aiuto o di pagamento

<i>Il criterio CR07 della scheda nazionale non è contemplato dal CSR del Piemonte per il presente sotto-intervento</i>				
CR08 E' stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda pari a 150.000 euro	Amministrativo (informatico e documentale) e in loco (visivo)	Istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento	La spesa complessiva ammissibile risulta superiore a 150.000 euro	Domanda di aiuto o di pagamento
CR09 Sono ammissibili al sostegno solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di aiuto. Fanno eccezione le attività preparatorie (es. di progettazione) che possono essere state avviate fino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto	Amministrativo (documentale) e in loco (visivo)	Istruttoria delle domande di aiuto ed eventualmente della domanda di pagamento	Per uno o più investimenti oggetto della richiesta di sostegno, i lavori o attività risultano essere stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto (fatte salve le eccezioni indicate)	Investimenti che non soddisfano il criterio di ammissibilità
CR10 Gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle seguenti categorie: 1. realizzazione di formazioni arbustive e arboree (siepi, filari, boschetti, alberi isolati); 2. realizzazione e/o ripristino di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua (laghetti, stagni, pozze, aree umide, fontanili, maceri, anche con funzione di fitodepurazione); 3. installazione di strutture atte a favorire la riproduzione, il rifugio, il riposo e l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico (es. cassette-nido, posatoi, mangiatoie); 4. realizzazione di strutture per la fruizione degli ambienti naturali (capanni di osservazione, aree di sosta, pannelli informativi e didattici) in aree protette e siti della Rete Natura 2000. Le categorie di investimento 3 e 4 sono riservate ai beneficiari di cui al criterio CR02 (altri gestori del territorio)	Amministrativo (informatico e documentale) e in loco (visivo)	Istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento	La domanda riguarda uno o più investimenti che non rientrano in una delle categorie ammissibili (considerando anche la categoria di beneficiari cui appartiene il titolare della domanda)	Investimenti che non soddisfano il criterio di ammissibilità
CR11 Non sono ammissibili investimenti di imboschimento, allestimento e rigenerazione di sistemi agroforestali e in generale investimenti nel settore forestale di cui all'art.73 del reg. (UE) 2021/2115. Le formazioni arboree e arbustive oggetto di sostegno non devono rientrare nella definizione di bosco e quindi devono presentare una superficie inferiore a 2.000 mq e/o una larghezza media inferiore a 20 metri.	Amministrativo (documentale) e in loco (visivo)	Istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento	La domanda riguarda uno o più investimenti non ammissibili	Investimenti che non soddisfano il criterio di ammissibilità
CR12 Non sono ammissibili investimenti realizzati su prati, prati-pascoli e pascoli	Amministrativo (documentale) e in loco (visivo)	Istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento	La domanda riguarda uno o più investimenti non ammissibili (fatte	Investimenti che non soddisfano il criterio di

permanenti, con la possibile eccezione di posatoi per uccelli e strutture per la fauna selvatica posizionate su pali (es. cassette nido, bat box); altri tipi di investimento su prati, prati-pascoli e pascoli permanenti devono essere compensati dalla conversione a regime sodivo di una pari superficie di seminativi secondo quanto stabilito nel bando			salve le eccezioni indicate)	ammissibilità
CR13 Non è ammissibile l'impianto e l'espianto (comprese l'asportazione e la triturazione delle ceppaie) di colture arboree o arbustive da frutto o di arboricoltura da legno (es. pioppeti)	Amministrativo (documentale) e in loco (visivo)	Istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento	La domanda riguarda uno o più investimenti che comprendono impianti e/o espianti non ammissibili	Investimenti/voci di spesa che non soddisfano il criterio di ammissibilità
CR14 Non sono ammissibili l'impianto e l'espianto di siepi e filari di recinzione di abitazioni	Amministrativo (documentale) e in loco (visivo)	Istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento	La domanda riguarda uno o più investimenti che comprendono impianti e/o espianti non ammissibili	Investimenti/voci di spesa che non soddisfano il criterio di ammissibilità
CR15 Non sono ammissibili interventi all'interno di parchi o di giardini recintati intorno all'abitazione	Amministrativo (documentale) e in loco (visivo)	Istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento	La domanda riguarda uno o più investimenti non ammissibili	Investimenti che non soddisfano il criterio di ammissibilità
CR16 Non sono ammissibili la fornitura e lo spandimento di liquami zootecnici	Amministrativo (documentale)	Istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento	La domanda riguarda uno o più investimenti che comprendono la fornitura e/o lo spandimento di liquami zootecnici	Voci di spesa che non soddisfano il criterio di ammissibilità
CR17 Non è ammissibile la realizzazione di impianti di irrigazione fissi	Amministrativo (documentale)	Istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento	La domanda riguarda uno o più investimenti che comprendono la realizzazione di impianti di irrigazione fissi	Voci di spesa che non soddisfano il criterio di ammissibilità
CR18 Non sono ammissibili investimenti la cui realizzazione è oggetto di altre richieste di pagamento, o di altre agevolazioni pubbliche oppure prescritti da disposizioni di applicazione obbligatoria (es. mitigazione dell'impatto di infrastrutture) o vincolanti nell'ambito di altri regimi di aiuto comunitari	Amministrativo (documentale)	Istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento	La domanda riguarda uno o più investimenti non ammissibili	Investimenti che non soddisfano il criterio di ammissibilità
CR19 Non sono ammissibili attività di manutenzione degli investimenti oggetto di sostegno.	Amministrativo (documentale)	Istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento	La domanda richiede il finanziamento di attività di manutenzione di uno o più investimenti	Voci di spesa che non soddisfano il criterio di ammissibilità

L'intervento SRD04B richiede la manutenzione (per 10 o 5 anni) degli investimenti oggetto di sostegno, ma non finanzia tale attività. Essa è finanziabile dall'intervento SRA-ACA10 per quanto riguarda le formazioni arbustive e arboree e le infrastrutture connesse all'acqua.

Il primo bando relativo all'intervento SRD04-B, approvato con determinazione dirigenziale n. 694/A1705B/2024 dell'11 settembre 2024 e s.m.i., ha rinviato a un successivo provvedimento la classificazione dettagliata degli *impegni essenziali* e *accessori*, la definizione delle fattispecie di inadempienze degli impegni accessori e le conseguenti riduzioni o esclusioni dal pagamento, modulate in base alla rilevanza della violazione riscontrata. Tali aspetti vengono di seguito specificati in conformità alla determinazione dell'Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 357/A1700A/2024 del 13/5/2024 e s.m.i, riguardante la disciplina regionale delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per gli interventi non connessi alla superficie e/o agli animali.

3. IMPEGNI ESSENZIALI

Base giuridica: articolo 15 del d.lgs. 17 marzo 2023 n. 42 e s.m.i. e art. 15 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali implica il mancato raggiungimento degli obiettivi dell'Intervento e ha come conseguenza l'esclusione e/o il recupero (anche integrale) del sostegno con restituzione delle somme non spettanti eventualmente già percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Di seguito sono elencati gli impegni individuati come essenziali, con l'indicazione del livello di disaggregazione al quale viene applicata la decadenza o la revoca dei pagamenti in caso di violazione.

Un impegno essenziale può essere connesso a un impegno accessorio, la cui violazione comporta riduzioni crescenti fino al livello oltre il quale il pagamento viene **rifiutato o revocato** per violazione dell'impegno essenziale (*cf. par. 4*).

Descrizione impegni essenziali	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Inadempienze di impegni essenziali (condizioni per il rifiuto o la revoca del sostegno)	Livello di disaggregazione
IM-ES-01 Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori	In loco	Istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento	Il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli viene ostacolato o impedito dal titolare della domanda o da un suo incaricato	Domanda di aiuto o di pagamento
IM-ES-02 Per i beneficiari tenuti ad utilizzare le procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti, concludere tali procedure e presentare la comunicazione di rideterminazione del sostegno in conformità a quanto stabilito dal bando	Amministrativo (documentale)	Istruttoria della domanda di aiuto e della comunicazione di rideterminazione del contributo	Per uno o più investimenti non sono state svolte le procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti o non è stata presentata la comunicazione di rideterminazione del sostegno in conformità a quanto previsto dal bando	Investimenti interessati dalla violazione dell'impegno essenziale
IM-ES-03 L'eventuale domanda di pagamento dell'acconto, riferita a investimenti già realizzati, deve prevedere la richiesta di un importo almeno pari al 25% dell'importo	Amministrativo (documentale e informatico)	Istruttoria della domanda di pagamento dell'acconto	L'importo richiesto con la domanda di pagamento dell'acconto è inferiore al 25% dell'importo ammesso al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto	Domanda di pagamento dell'acconto

ammesso al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto. Se l'importo richiesto supera il 75% dell'importo ammesso al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto, viene ricondotto al 75% in fase istruttoria della domanda di acconto				
IM-ES-04 Presentare la domanda di pagamento del saldo con non più di 30 giorni di ritardo rispetto al termine previsto dal bando (fatte salve eventuali proroghe)	Amministrativo (documentale e informatico)	Istruttoria della domanda di pagamento del saldo	Per uno o più investimenti si riscontra la mancata presentazione della domanda di pagamento entro i 30 giorni successivi al termine stabilito. <i>(cfr corrispondente impegno accessorio IM-AC-01 nel par. 4.2)</i>	Investimenti interessati dalla violazione dell'impegno essenziale
IM-ES-05 Realizzare gli investimenti in conformità al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni dell'Ufficio istruttore, senza incorrere in violazioni tali da determinare la revoca del sostegno	Amministrativo (documentale) e in loco	Istruttoria della/e domanda/e di pagamento	Nella realizzazione di uno o più investimenti sono state commesse violazioni tali da determinare la revoca del sostegno <i>(cfr corrispondenti impegni accessori nel par. 4.2)</i>	Investimenti interessati dalla violazione dell'impegno essenziale
IM-ES-06 Concludere e realizzare gli interventi per un importo complessivo ammesso a finanziamento almeno pari al 60% dell'importo indicato nella graduatoria definitiva	Amministrativo (documentale) e in loco	Istruttoria della/e domanda/e di pagamento	Le spese che potrebbero essere ammesse a finanziamento, nel loro insieme, sono inferiori al 60% dell'importo indicato nella graduatoria definitiva <i>(cfr corrispondente impegno accessorio IM-AC-02 nel par. 4.2)</i>	Domanda/e di pagamento
IM-ES-07 Per gli interventi ricadenti in siti della rete Natura 2000 o in Aree protette ai sensi della legge regionale 19/2009, realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione dell'area.	Amministrativo (documentale)	Istruttoria della/e domanda/e di pagamento	Uno o più investimenti risultano privi della concessione dell'Autorità di gestione del sito Natura 2000 o dell'Area protetta o non sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dall'atto di concessione	Investimenti interessati dalla violazione dell'impegno essenziale
IM-ES-08 Assicurare la stabilità e la manutenzione degli investimenti oggetto di aiuto, a partire dalla data di liquidazione del saldo, per un periodo minimo di 5 anni per beni mobili e attrezzature (strutture a favore della fauna selvatica) e di 10 anni per beni immobili (formazioni arbustive e arboree, infrastrutture ecologiche connesse all'acqua e strutture per la fruizione pubblica) senza incorrere in violazioni tali da determinare la revoca del sostegno	In loco (visivo)	Istruttoria della/e domanda/e di pagamento	Per uno più investimenti oggetto di aiuto, durante il periodo minimo di manutenzione richiesto sono riscontrate violazioni tali da determinare la revoca del sostegno <i>(cfr corrispondenti impegni accessori nel par. 4.3)</i>	Investimenti interessati dalla violazione dell'impegno essenziale

4. IMPEGNI ACCESSORI

Base giuridica: articolo 15 del d.lgs. 17 marzo 2023 n. 42 e smi e art. 15 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024.

4.1. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI ACCESSORI

L'articolo 15, comma 1 (applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione:

- la riduzione dell'importo complessivo dell'operazione ammesso a pagamento o ammesso per parte dell'operazione;
- oppure l'esclusione dal pagamento, per ciascuna operazione o parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

La riduzione o l'esclusione si applicano al montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione (livello di disaggregazione).

La violazione degli impegni accessori può essere riscontrata nel corso dei controlli in fasi antecedenti la fase di istruttoria della domanda di saldo, ma in ogni caso le rispettive riduzioni/esclusioni saranno applicate nella fase di istruttoria della domanda di saldo sull'importo complessivo finale accertato e ammesso a finanziamento.

4.1.1 Individuazione degli indici di verifica: gravità, entità e durata

Il comma 2 del sopra citato articolo 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che "Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione".

I tre indici di verifica: gravità, entità e durata sono così definiti dall'art. 2 "Definizioni" del DM n. 93348 del 26/02/2024:

- *Gravità*: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- *Portata o Entità*: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- *Durata o Persistenza*: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

4.1.2 Compilazione della matrice livello di infrazione dell'impegno

Una volta accertata la fattispecie di violazione di un impegno accessorio, occorre attribuire il livello indicato dal presente provvedimento per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi: basso=1 punto, medio=3 punti, alto=5 punti.

I valori così ottenuti devono essere sommati e ne deve essere calcolata la media aritmetica nell'ambito di ciascun impegno violato, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto o per eccesso.

4.1.3 Calcolo della % di riduzione

Calcolata la media aritmetica ed eseguito l'arrotondamento, a seconda del range in cui ricade il punteggio ottenuto è possibile attribuire la percentuale di riduzione in ragione del 3, del 5 o del 10 per cento, secondo la tabella seguente.

punteggio	riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Per ciascuno degli impegni accessori il parametro per l'individuazione della gravità della violazione, cioè il peso da attribuire all'infrazione, è individuato nell'importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico (per il presente intervento la quota di contributo pubblico è del 100%).

Nel caso si riscontri almeno un'inadempienza per più di un impegno accessorio, dovranno essere calcolate percentuali di riduzione separate per ogni impegno violato; la riduzione complessiva da applicare al contributo erogato in riferimento alla domanda sarà il totale delle riduzioni calcolate per i diversi impegni.

Violazioni di particolare rilievo possono determinare l'esclusione dal pagamento.

4.1.4 Azioni correttive

Ai sensi dell'art. 15 comma 8, lettera d) e comma 9 del DM n. 93348 del 26/02/2024, per gli impegni IM-AC1.01 e IM-AC5.01 è stata prevista la possibilità di un'azione correttiva nel caso di inosservanze che non pregiudicano le finalità generali dell'intervento qualora vi si ponga rimedio entro i termini stabiliti.

L'applicazione della sanzione è sospesa durante il periodo in cui può essere effettuata l'azione correttiva. L'osservanza e l'esecuzione pratica dell'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione.

4.1.5 Ripetizione dell'inadempienza

L'art. 14 del d. lgs 17 marzo 2023, n. 42 definisce la ripetizione come segue.

La ripetizione di una violazione si verifica quando negli ultimi tre anni sono accertate a carico dello stesso beneficiario due violazioni per lo stesso intervento e per lo stesso impegno. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Una violazione si definisce **non grave**, quando è ripetuta negli ultimi tre anni per lo stesso intervento e lo stesso impegno ed il livello massimo dei parametri di gravità, entità e durata ricorre una sola volta o non ricorre affatto. In tal caso è applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali, rispettivamente, del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, a loro volta determinate, ciascuna, in base alla gravità, entità, durata di ciascuna violazione.

Una violazione si definisce **grave** quando è stata compiuta con i parametri di gravità, entità e durata tutti di livello massimo ed è ripetuta negli ultimi tre anni per lo stesso intervento e lo stesso impegno con tutti i tre parametri di gravità, entità e durata di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

4.2. IMPEGNI ACCESSORI VERIFICATI NELLA FASE DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E/O MEDIANTE CONTROLLI IN LOCO

Di seguito sono elencati gli impegni accessori verificati in fase di istruttoria delle domande di pagamento, con l'indicazione del livello di disaggregazione al quale, in caso di inadempienza, vengono applicate riduzioni di pagamento crescenti al crescere della rilevanza dell'infrazione. Al superamento di una determinata soglia il sostegno viene rifiutato o revocato per violazione di un impegno essenziale di cui al par. 3.

Descrizione degli impegni accessori	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Condizioni per la riduzione del sostegno	Condizioni per esclusione/ rifiuto/revoca del sostegno	Livello di disaggregazione								
IM-AC-01 Realizzare gli interventi ammessi a sostegno e presentare la domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto dal bando (fatte salve eventuali proroghe)	Amministrativo (documentale)	Istruttoria della domanda di pagamento del saldo	Non previste	La domanda di pagamento del saldo è presentata dopo il termine stabilito con ritardo non superiore a 30 giorni. Riduzione del sostegno secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: come durata Durata: <table><tr><td>Giorni solari di ritardo</td><td>Durata</td></tr><tr><td>fino a 10 giorni</td><td>bassa</td></tr><tr><td>da 11 a 20 giorni</td><td>media</td></tr><tr><td>da 21 a 30 giorni</td><td>alta</td></tr></table>	Giorni solari di ritardo	Durata	fino a 10 giorni	bassa	da 11 a 20 giorni	media	da 21 a 30 giorni	alta	Mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo entro i 30 giorni successivi al termine stabilito <i>Violazione dell'impegno essenziale IM-ES-04</i>	Investimenti interessati dalla domanda di pagamento del saldo
Giorni solari di ritardo	Durata													
fino a 10 giorni	bassa													
da 11 a 20 giorni	media													
da 21 a 30 giorni	alta													
IM-AC-02 Concludere e realizzare gli interventi per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari almeno al 70% dell'importo indicato nella graduatoria definitiva	Amministrativo (documentale)	Istruttoria della/e domanda/e di pagamento	Non previste	Al termine dell'istruttoria della/e domanda/e di pagamento, l'importo complessivo che potrebbe essere ammesso a finanziamento risulta inferiore al 70% ma almeno pari al 60% dell'importo indicato nella graduatoria definitiva. Riduzione del sostegno secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: in base alla percentuale ammessa a finanziamento, rispetto all'importo indicato nella graduatoria definitiva: <i>bassa</i> : <70% e >66% <i>media</i> : <66% e >63% <i>alta</i> : <63% e >60% Durata: come gravità	L'importo complessivo che potrebbe essere ammesso a finanziamento è inferiore al 60% dell'importo indicato nella graduatoria definitiva. <i>Violazione dell'impegno essenziale IM-ES-06</i>	Domanda/e di pagamento								

Le riduzioni relative agli impegni seguenti (da IM-AC-03 a IM-AC-12) non si applicano a difformità riscontrate durante l'istruttoria della domanda di aiuto (che possono essere corrette in fase di realizzazione, anche a seguito di prescrizioni, senza dar luogo a riduzioni di pagamento), ma sono riferite alla domanda di pagamento, nel caso in cui gli investimenti realizzati non risultino conformi al progetto approvato e/o alle prescrizioni formulate dall'Ufficio competente al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto

IM-AC-03 Tra le formazioni arbustive e arboree ed eventuali boschi o boschetti preesistenti, deve essere interposta una superficie agraria di almeno 30 metri di larghezza, che può essere attraversata da formazioni lineari di raccordo. In deroga alla regola generale, le formazioni arbustive e arboree possono essere collocate a meno di 30 m di distanza da un bosco, a condizione che costituiscano elementi accessori di un'area umida di nuova realizzazione	Amministrativo (documentale) e in loco	Istruttoria della/e domanda/e di pagamento	Non previste	Tra una formazione arbustiva e/o arboree di nuova realizzazione (che non costituisce elemento di raccordo) e un bosco o boschetto preesistente è interposta una superficie agraria di larghezza inferiore a 30 metri, ma almeno pari a 10 metri. Riduzione del sostegno secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: in base alla larghezza della superficie agraria interposta: <i>bassa:</i> largh ≥ 25 m e < 30 m <i>media:</i> largh ≥ 20 m e < 25 m <i>alta:</i> largh ≥ 10 m e < 20 m Durata: come gravità E' fatta salva l'eccezione indicata	Tra una formazione arbustiva e/o arborea di nuova realizzazione (che non costituisce un elemento lineare di raccordo) e un bosco o boschetto preesistente <u>non</u> è interposta una superficie agraria di larghezza almeno pari a 10 metri <i>Violazione dell'impegno essenziale</i> IM-ES-05 E' fatta salva l'eccezione indicata	Investimenti interessati dalla violazione
IM-AC-04 Tra due boschetti di nuova realizzazione deve essere interposta una superficie agraria di almeno 30 metri di larghezza, che può essere attraversata da formazioni lineari di raccordo. In deroga alla regola generale, la distanza fra due boschetti di nuova realizzazione può essere inferiore a 30 m se la loro superficie complessiva è inferiore 2.000 mq	Amministrativo (documentale) e in loco	Istruttoria della/e domanda/e di pagamento	Non previste	Tra due boschetti di nuova realizzazione è interposta una superficie agraria di larghezza inferiore a 30 metri, ma almeno pari a 10 metri Riduzione del sostegno secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: in base alla larghezza della superficie agraria interposta: <i>bassa:</i> largh ≥ 25 m e < 30 m <i>media:</i> largh ≥ 20 m e < 25 m <i>alta:</i> largh ≥ 10 m e < 20 m Durata: come gravità E' fatta salva la deroga indicata	Tra due boschetti di nuova realizzazione non è interposta una superficie agraria di larghezza almeno pari a 10 metri Violazione dell'impegno essenziale IM-ES-05 E' fatta salva la deroga indicata	Investimenti interessati dalla violazione
IM-AC-05 In ogni siepe o boschetto devono essere presenti <i>almeno 4 specie</i>	Amministrativo (documentale) e in loco	Istruttoria della/e domanda/e di pagamento	Non previste	In una siepe o in un boschetto sono presenti soltanto 3 o 2 specie: Riduzione del sostegno in base al numero di specie presenti: Entità: alta Gravità: <i>media:</i> 3 specie <i>alta:</i> 2 specie Durata: come gravità	In una siepe o in un boschetto è presente <i>una sola specie</i> <i>Violazione dell'impegno essenziale</i> IM-ES-05	Investimenti interessati dalla violazione
IM-AC-06 In ogni siepe o boschetto <i>ciascuna specie</i> non può rappresentare più del 40% del numero	Amministrativo (documentale) e in loco	Istruttoria della/e domanda/e di pagamento	Non previste	In una siepe o in un boschetto una specie rappresenta più del 40% del numero complessivo di piante: Riduzione del sostegno in base all'incidenza	In una siepe o in un boschetto una specie rappresenta il 100% del numero complessivo delle piante	Investimenti interessati dalla violazione

complessivo di piante <i>Se sono presenti 2 specie ciascuna delle quali supera il 40%, la riduzione si applica una volta sola</i>				percentuale: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> >40% e ≤60% <i>media:</i> >60% e ≤80 <i>alta:</i> >80% e <100% Durata: come gravità	<i>Violazione dell'impegno essenziale</i> IM-ES-05	
IM-AC-07 In ogni siepe o boschetto comprendente almeno 4 specie, le tre specie prevalenti <u>non</u> devono rappresentare, nel loro insieme, più del 90% del numero complessivo di piante	Amministrativo (documentale) e in loco	Istruttoria della/e domanda/e di pagamento	Non previste	In una siepe o in un boschetto le tre specie prevalenti, nel loro insieme, rappresentano più del 90% del numero complessivo di piante: Riduzione del sostegno in base alla percentuale di incidenza: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> >90% e ≤95% <i>media:</i> >95% Durata: come gravità		Investimenti interessati dalla violazione
IM-AC-08 Ogni siepe deve essere lunga almeno 25 metri	Amministrativo (documentale) e in loco	Istruttoria della/e domanda/e di pagamento	Non previste	Una siepe ha una lunghezza inferiore a 25 m, ma almeno pari a 10 m. Riduzione del sostegno secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> lungh ≥20 m e <25 m <i>media:</i> lungh ≥ 15 m e <20 m <i>alta:</i> lungh ≥10 m e <15 m Durata: come gravità	Una siepe ha una lunghezza inferiore a 10 m, <i>Violazione dell'impegno essenziale</i> IM-ES-05	Siepi interessate dalla violazione
IM-AC-09 Ogni filare deve essere lungo almeno 50 metri	Amministrativo (documentale) e in loco	Istruttoria della/e domanda/e di pagamento	Non previste	Un filare ha una lunghezza inferiore a 50 m, ma almeno pari a 25 m. Riduzione del sostegno secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> lungh ≥40 m e <50 m <i>media:</i> lungh ≥30 m e <40 m <i>alta:</i> lungh ≥25 m e <30 m Durata: come gravità	Un filare ha una lunghezza inferiore a 25 m. <i>Violazione dell'impegno essenziale</i> IM-ES-05	Filari interessati dalla violazione
IM-AC-10 In ogni filare devono essere presenti almeno 15 piante ogni 100 metri lineari	Amministrativo (documentale) e in loco	Istruttoria della/e domanda/e di pagamento	Non previste	In un filare il numero di piante ogni 100 metri lineari è inferiore a 15 ma almeno pari a 10. Riduzione del sostegno secondo i seguenti parametri, Entità: alta Gravità: in base al numero di piante/100 m lineari: <i>bassa:</i> ≥13 e <15 <i>media:</i> ≥ 11 e <13 <i>alta:</i> ≥ 10 e <11 Durata: come gravità	In un filare il numero di piante ogni 100 metri lineari è inferiore a 10 <i>Violazione dell'impegno essenziale</i> IM-ES-05	Filari interessati dalla violazione

IM-AC-11 In ogni <i>boschetto</i> devono essere presenti almeno <i>238 piante arboree per ettaro</i> <i>Per la classificazione delle specie in arboree e arbustive si fa riferimento all'elenco contenuto nel bando</i>	Amministrativo (documentale) e in loco	Istruttoria della/e domanda/e di pagamento	Non previste	In un boschetto il numero di piante arboree per ettaro è inferiore a 238, ma almeno pari a 127. Riduzione del sostegno secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: in base al numero di piante per ettaro: <i>bassa:</i> ≥ 198 e < 238 <i>media:</i> ≥ 157 e < 198 <i>alta:</i> ≥ 127 e < 157 Durata: come gravità	In un boschetto il numero di piante arboree per ettaro è inferiore a 127 <i>Violazione dell'impegno essenziale</i> IM-ES-05	Boschetti interessati dalla violazione
IM-AC-12 In ogni <i>boschetto</i> devono essere presenti almeno <i>750 piante</i> (arboree + arbustive) <i>per ettaro</i>	Amministrativo (documentale) e in loco	Istruttoria della/e domanda/e di pagamento	Non previste	In un boschetto il numero di piante (arboree + arbustive) per ettaro è inferiore a 750 ma almeno pari a 400. Riduzione del sostegno secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: in base al numero di piante per ettaro: <i>bassa:</i> ≥ 625 e < 750 <i>media:</i> ≥ 494 e < 625 <i>alta:</i> ≥ 400 e < 494 Durata: come gravità	In un boschetto sono presenti meno di 400 piante (arboree + arbustive) per ettaro. <i>Violazione dell'impegno essenziale</i> IM-ES-05	Boschetti interessati dalla violazione

4.3. IMPEGNI ACCESSORI VERIFICATI MEDIANTE CONTROLLI EX POST (SUCCESSIVI AL PAGAMENTO), PER CATEGORIA DI INVESTIMENTO

Ai sensi dell'art. 15, comma 3 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento i parametri di gravità ed entità sono da considerarsi sempre di livello massimo e il parametro della durata viene modulato in base al perdurare degli effetti della violazione, determinando riduzioni di pagamento che possono giungere fino all'esclusione.

4.3.1. Manutenzione delle formazioni arbustive e arboree

Descrizione degli impegni	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Condizioni per la riduzione del sostegno	Condizioni per l'esclusione/ rifiuto/revoca del sostegno	Livello di disaggregazione
IM-AC1.01 <i>Non eliminare le formazioni arboree/ arbustive e mantenere la loro densità reintegrando le eventuali fallanze</i>	in loco (visivo e documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	L'azione correttiva richiede di effettuare le seguenti operazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui è	Non previste	In una formazione arborea/arbustiva oggetto del sostegno, dopo il termine per l'eventuale azione correttiva, si riscontra che alcune piante oggetto di sostegno	

entro la primavera successiva			stata rilevata l'inadempienza: - reintegrare le piante morte o mancanti; - trasmettere a sistema (mediante invio di documentazione integrativa) la documentazione di acquisto del materiale vegetale utilizzato per la reintegrazione delle fallanze. Non è ammessa l'azione correttiva per piante tagliate a raso		sono morte/mancanti/tagliate a raso:	
					- le piante morte/mancanti/tagliate a raso sono fino al 50% delle piante finanziate; - le piante morte/mancanti/tagliate a raso sono più del 50% delle piante finanziate; <i>Violazione dell'impegno essenziale IM-ES-08</i>	Ciascuna formazione arborea/arbustiva interessata dalla violazione, per la quota di contributo pubblico corrispondente alle piante morte/mancanti/tagliate a raso. Ogni albero isolato è considerato una formazione a sé stante. (*) Ciascuna formazione arborea/arbustiva interessata dalla violazione, per l'intero contributo pubblico erogato. Ogni albero isolato è considerato una formazione a sé stante. (*)
IM-AC1.02 Nella <i>reintegrazione delle fallanze</i> impiegare piante conformi a quelle sostituite, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato dal cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante (non sono considerate le talee autoprodotte)	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una formazione arborea/arbustiva oggetto di impegno, nella reintegrazione delle fallanze è stato utilizzato materiale vegetale non conforme. Riduzione del pagamento secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: alta Durata: la durata degli effetti della violazione è correlata alla % di piante non conformi sul totale delle piante impiegate per la reintegrazione delle fallanze: <i>bassa:</i> fino al 25% <i>media:</i> > 25%	Non previste	Ciascuna formazione arborea/arbustiva interessata dalla violazione. Ogni albero isolato è considerato una formazione a sé stante. (*)
IM-AC1.03 Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di <i>contenimento/eradicazione</i> di eventuali <i>specie alloctone invasive</i>, individuate nelle black list regionali,	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una formazione arborea/arbustiva oggetto di impegno sono presenti una o più piante arboree o arbustive di specie alloctone e/o invasive individuate nelle black list regionali. Riduzione del pagamento secondo i seguenti parametri: Entità: alta	Non previste	Ciascuna formazione arborea/arbustiva interessata dalla violazione. Ogni albero isolato è considerato una formazione a sé stante. (*)

secondo le indicazioni contenute nelle schede monografiche presenti nel sito internet regionale e richiamate nel bando SRD04-B. <i>L'impegno si applica alle formazioni arboree/arbustive e alla fascia di rispetto inerbita</i>				Gravità: alta Durata: bassa		
IM-AC1.04 <i>Divieto di impiego di prodotti fitosanitari.</i> <i>L'impegno si applica alle formazioni arboree/arbustive e alla fascia di rispetto inerbita</i>	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una formazione arborea/arbustiva oggetto di impegno viene riscontrato un utilizzo di prodotti fitosanitari (es. registrazioni di impiego, presenza di erba dissecata). Riduzione del pagamento secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: alta Durata: la durata degli effetti della violazione è correlata alla superficie interessata dal trattamento fitosanitario: <i>bassa:</i> il trattamento ha interessato soltanto (per effetto deriva) la fascia di rispetto inerbita contigua a una coltura produttiva. <i>media:</i> il trattamento ha interessato la fascia di rispetto inerbita in assenza di una coltura contigua e/o le piante arboree/arbustive e/o la striscia di terreno al di sotto di queste	Non previste	Ciascuna formazione arborea/arbustiva interessata dalla violazione. Ogni albero isolato è considerato una formazione a sé stante. (*)
IM-AC1.05 <i>Nella fascia di terreno intorno al colletto delle piante che compongono le formazioni arboree o arbustive, le infestanti devono essere controllate mediante lavorazioni del terreno e/o pacciamatura alla</i>	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una formazione arborea/arbustiva oggetto di impegno, nella fascia intorno al colletto delle piante la vegetazione erbacea <i>non</i> è stata controllata mediante lavorazioni del terreno e/o pacciamatura alla base delle piante Riduzione del pagamento secondo i seguenti parametri:	Non previste	Ciascuna formazione arborea/arbustiva interessata dalla violazione. Ogni albero isolato è considerato una formazione a sé stante. (*)

base delle piante, secondo quanto previsto dal bando				Entità: alta Gravità: alta Durata: la durata degli effetti della violazione è correlata al tempo trascorso dall'impianto: <i>bassa:</i> mancato controllo delle infestanti dal sesto anno di impegno successivo all'impianto; <i>media:</i> mancato controllo delle infestanti nei primi cinque anni di impegno successivi all'impianto. <i>In caso di diserbo chimico della fascia intorno al colletto delle piante si applicano le penalità dell'impegno IM-AC1.04</i>		
IM-AC1.06 Ai lati delle formazioni arboree/arbustive deve essere presente una <i>fascia di rispetto inerbita</i> della larghezza di 2-4 metri secondo quanto indicato nel progetto approvato (1,5 metri per gli alberi isolati). <i>La fascia di rispetto inerbita si misura a partire da 1 metro di distanza dal colletto delle piante della fila marginale (o dell'unica fila) della formazione arborea/ arbustiva</i>	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Ai lati di una formazione arborea/arbustiva oggetto di impegno non è presente una fascia di rispetto inerbita della larghezza richiesta. Riduzione del pagamento secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: alta Durata: la durata degli effetti della violazione è correlata alla larghezza della fascia di rispetto: <i>bassa:</i> la larghezza della fascia di rispetto inerbita è inferiore a quella richiesta, ma è almeno pari alla metà di questa <i>media:</i> la larghezza della fascia di rispetto inerbita è inferiore alla metà di quella richiesta	Non previste	Ciascuna formazione arborea/arbustiva interessata dalla violazione. Ogni albero isolato è considerato una formazione a sé stante. (*)
IM-AC1.07 Gestire la fascia di rispetto inerbita mediante sfalci/trinciature evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Nella fascia di rispetto inerbita di una formazione arborea/arbustiva oggetto di impegno, è stato effettuato uno sfalcio/ trinciatura nel periodo di divieto. Riduzione del pagamento secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: alta Durata: bassa	Non previste	Ciascuna formazione arborea/arbustiva interessata dalla violazione. Ogni albero isolato è considerato una formazione a sé stante. (*)

IM-AC1.08 Le superfici oggetto di impegno devono essere mantenute <i>libere da rifiuti di qualsiasi genere.</i> <i>L'impegno si applica alle formazioni arboree/arbustive e alla fascia di rispetto inerbita</i>	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una formazione arborea/arbustiva oggetto di impegno è riscontrata la presenza di rifiuti. Riduzione del pagamento secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: alta Durata: bassa	Non previste	Ciascuna formazione arborea/arbustiva interessata dalla violazione. Ogni albero isolato è considerato una formazione a sé stante. (*)
--	------------------	--	--------------	--	--------------	--

(*) La riduzione o la revoca si applicano al contributo pubblico totale erogato per la formazione arborea/arbustiva interessata dalla violazione, che comprende anche:

- l'eventuale importo erogato per la fascia di rispetto inerbita (es. per l'acquisto della semente)
- una quota delle spese generali di progettazione pari all'incidenza % del contributo pubblico per la formazione arborea/arbustiva interessata dalla violazione (o, laddove indicato, per una sua parte) sul contributo per l'insieme degli investimenti finanziati

4.3.2. Manutenzione delle infrastrutture ecologiche connesse all'acqua

Descrizione degli impegni	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Condizioni per la riduzione del sostegno	Condizioni per l'esclusione/rifiuto/revoca del sostegno	Livello di disaggregazione
IM-AC2.01 Per aree umide la <i>sommersione</i> deve interessare, con profondità conformi a quanto previsto nel progetto approvato, <i>almeno il 75%</i> dell'area umida oggetto di impegno, per almeno 6 mesi all'anno secondo quanto indicato nel progetto <i>Per stagni di modeste dimensioni con prevalente interesse per gli anfibi, la violazione può verificarsi nel periodo in cui la sommersione è richiesta, cioè dall'inizio di febbraio alla fine di luglio</i>	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In un'area umida oggetto di sostegno, nel corso di un controllo effettuato durante il periodo di 6 mesi nel quale dev'essere mantenuta la sommersione, viene rilevato che la superficie sommersa in conformità al progetto approvato è inferiore al 75% della superficie dell'area umida oggetto di sostegno. Riduzione del pagamento secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: alta Durata: la durata degli effetti della violazione è correlata alla % di superficie sommersa: <i>bassa:</i> meno del 75% e $\geq 50\%$ <i>media:</i> meno del 50% e $> 0\%$	In un'area umida oggetto di sostegno viene riscontrata l'assenza totale di sommersione durante il periodo durante il quale il progetto prevede che debba essere presente <i>Violazione dell'impegno essenziale IM-ES-08</i>	Ciascuna area umida interessata dalla violazione (*)
IM-AC2.02 Divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Orga-	Non previste	Non previste	In un'area umida oggetto di sostegno, un invaso è utilizzato per l'acquacoltura o	Ciascuna area umida interessata dalla violazione (*)

pesca		nismo pagatore			per la pesca <i>Violazione dell'impegno essenziale IM-ES-08</i>	
IM-AC2.03 Sulle superfici oggetto di sostegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di <i>contenimento/eradicazione</i> di eventuali <i>specie alloctone invasive</i> , individuate nelle black list regionali, secondo le indicazioni riportate nel bando	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In un'area umida oggetto di sostegno sono presenti una o più piante arboree o arbustive di specie alloctone e/o invasive individuate nelle black list regionali. Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: alta Durata: bassa	Non previste	Ciascuna area umida interessata dalla violazione (*)
IM-AC2.04 <i>Sistemazione e pulizia degli argini</i> , qualora previsti nel progetto	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In un'area umida oggetto di sostegno, si riscontra la mancata sistemazione e pulizia degli argini, qualora previste nel progetto. Riduzione del pagamento secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: alta Durata: media	Non previste	Ciascuna area umida interessata dalla violazione (*)
IM-AC2.05 <i>Divieto di impiego di prodotti fitosanitari</i>	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In un'area umida oggetto di sostegno, si riscontra l'utilizzo di prodotti fitosanitari (es. registrazioni di impiego, presenza di erba disseccata). Riduzione del pagamento secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: alta Durata: media	Non previste	Ciascuna area umida interessata dalla violazione (*)
IM-AC2.06 Le superfici oggetto di sostegno devono essere mantenute <i>libere da rifiuti</i> di qualsiasi genere	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In un'area umida oggetto di sostegno si riscontra la presenza di rifiuti. Riduzione del pagamento secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: alta Durata: bassa	Non previste	Ciascuna area umida interessata dalla violazione (*)
IM-AC2.07 Intorno alle aree umide deve essere presente una <i>fascia di rispetto inerbita</i> di almeno 2 metri di larghezza	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Intorno a un bacino o una sorgente oggetto di impegno, non è presente una fascia di rispetto inerbita di almeno 2 metri di larghezza. Riduzione del pagamento secondo i	Non previste	Ciascuna area umida interessata dalla violazione (*)

				seguenti parametri: Entità: alta Gravità: alta Durata: la durata degli effetti della violazione è correlata alla larghezza della fascia di rispetto: <i>bassa:</i> la larghezza della fascia di rispetto inerbita è inferiore a quella richiesta, ma è almeno pari alla metà di quest'ultima <i>media:</i> la larghezza della fascia di rispetto inerbita è inferiore alla metà di quella richiesta		
IM-AC2.08 <i>Gestire la fascia di rispetto inerbita</i> mediante sfalci/trinciature evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Nella fascia di rispetto inerbita di un bacino o una sorgente oggetto di impegno, è stato effettuato uno sfalci/trinciatura nel periodo di divieto. Riduzione del pagamento secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: alta Durata: bassa	Non previste	Ciascuna area umida interessata dalla violazione (*)

(*) La riduzione o la revoca si applicano al contributo pubblico totale erogato per l'infrastruttura connessa all'acqua interessata dalla violazione. Tale contributo comprende anche:

- l'eventuale importo erogato per la fascia di rispetto/superficie inerbita (es. per l'acquisto della semente)
- una quota delle spese generali di progettazione pari all'incidenza % del contributo pubblico per l'infrastruttura connessa all'acqua interessata dalla violazione sul contributo erogato per l'insieme degli investimenti finanziati

4.3.3. Manutenzione delle strutture per la fauna selvatica

Descrizione degli impegni	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Condizioni per la riduzione del sostegno	Condizioni per l'esclusione /rifiuto/revoca del sostegno	Livello di disaggregazione
IM-AC3.01 <i>Sostituire le strutture per la fauna selvatica</i> oggetto del sostegno in caso di deterioramento o perdita. Le strutture per la fauna selvatica oggetto del sostegno devono essere conformi alle prescrizioni del bando e del progetto approvato	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Non previste	Alcune strutture oggetto di sostegno di un determinato tipo (es. nidi artificiali) risultano deteriorate, non conformi o mancanti, con un'incidenza <i>non superiore al 50%</i> sul totale delle strutture dello stesso tipo	Tipo di strutture per la fauna interessato dalla violazione (es. nidi artificiali), per una quota % pari all'incidenza delle strutture deteriorate/ non conformi/ mancanti sul totale delle strutture finanziate dello stesso tipo (*)
					Alcune strutture oggetto di sostegno di un determinato tipo risultano deteriorate,	Tipo di strutture per la fauna interessato dalla violazione (es. nidi artificiali) (*)

					non conformi o mancanti, con un'incidenza <i>superiore al 50%</i> sul totale delle strutture dello stesso tipo oggetto di sostegno <i>Violazione dell'impegno essenziale IM-ES-08</i>	
IM-AC3.02 La <i>collocazione delle strutture per la fauna selvatica</i> oggetto del sostegno deve essere conforme alle prescrizioni del bando e del progetto approvato	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La collocazione di alcune strutture oggetto di sostegno di un determinato tipo non è conforme. Riduzione del pagamento secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: alta Durata: la durata degli effetti della violazione è correlata all'incidenza % delle strutture collocate in modo non conforme <i>bassa:</i> fino al 25% <i>media:</i> superiore al 25% e fino al 50% <i>alta:</i> superiore al 50%	Non previste	Tipo di strutture per la fauna interessato dalla violazione (es. nidi artificiali) (*)
IM-AC3.03 I <i>residui</i> delle avvenute <i>nidificazioni</i> devono essere <i>rimossi</i> ogni anno entro il mese di ottobre dai nidi artificiali oggetto del sostegno	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Riduzione del pagamento secondo i seguenti parametri: Entità: alta Gravità: alta Durata: la durata degli effetti della violazione è correlata all'incidenza % dei nidi irregolari: <i>bassa:</i> fino al 50% <i>media:</i> superiore al 50%	Non previste	Nidi artificiali oggetto di sostegno

(*) La riduzione o la revoca si applicano al contributo pubblico totale erogato per il tipo di strutture per la fauna interessato dalla violazione, comprensivo anche di una quota delle spese generali di progettazione pari all'incidenza % del contributo pubblico per tale tipo di strutture sul contributo per l'insieme degli investimenti finanziati

4.3.4 Manutenzione delle strutture per la fruizione ecocompatibile (in aree protette e in aree "Natura 2000")

Descrizione degli impegni	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Condizioni per la riduzione del sostegno	Condizioni per l'esclusione/rifiuto/revoca del sostegno	Livello di disaggregazione
IM-AC4.01 <i>Mantenere l'integrità e la funzionalità degli elementi finalizzati alla fruizione pubblica oggetto del sostegno dell'operazione</i>	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Una struttura per la fruizione pubblica risulta deteriorato per carenza di manutenzione, senza che ne sia compromessa la funzionalità Entità: alta Gravità: alta Durata: bassa	Una struttura per la fruizione pubblica è mancante o la sua funzionalità risulta compromessa <i>Violazione dell'impegno essenziale</i> IM-ES-08	Struttura per la fruizione pubblica interessata dall'inadempienza (*)
IM-AC4.02 Gli elementi finalizzati alla fruizione pubblica oggetto del sostegno dell'operazione <i>non devono contenere alcun messaggio promozionale</i> riferito a strutture ricettive o ad altre attività economiche	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una struttura per la fruizione pubblica è presente un messaggio promozionale riferito a strutture ricettive o ad altre attività economiche Entità: alta Gravità: alta Durata: bassa	Non previste	Struttura per la fruizione pubblica interessata dall'inadempienza (*)
(*) La riduzione o la revoca si applicano al contributo pubblico totale erogato per la struttura interessata dalla violazione, che comprende anche le spese generali di progettazione, per una quota pari all'incidenza del contributo per la struttura interessata dalla violazione sulla spesa per l'insieme degli investimenti						

4.3.5 Obblighi di pubblicità sul sostegno del FEASR

Descrizione degli impegni	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Condizioni per la riduzione del sostegno	Condizioni per l'esclusione/ rifiuto/ revoca del sostegno	Livello di disaggregazione
IM-AC5.01 Rispettare gli obblighi di <i>informazione e pubblicità sul ruolo del FEASR</i> , ai sensi dal reg.(UE) 2022/129: - inserire sul sito web e sui siti di social media ufficiali del beneficiario, laddove esistenti, una descrizione delle finalità e dei risultati dell'intervento, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione; - apporre sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione degli investimenti una dichiarazione che evidenzia il sostegno finanziario e il logo dell'Unione; - in caso di contributo pubblico superiore a 50.000 euro, collocare una targa informativa o un display elettronico con informazioni sul progetto che evidenzia il sostegno finanziario e il logo dell'Unione	Amministrativo (documentale) e in loco	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Entro 30 giorni dalla contestazione dell'Ufficio istruttore: - pubblicare sul sito web e/o sui social media aziendali le informazioni richieste - in caso di contributo >50.000 euro, collocare una targa informativa o un display elettronico in cui siano espresse le informazioni necessarie	Dopo 30 giorni dalla contestazione, non risultano rispettati gli obblighi di pubblicità sul sostegno del FEASR nel sito web e/o nei social web aziendali e/o, in caso di contributo >50.000 euro, nella targa informativa o nel display elettronico: Entità: alta Gravità: - <i>bassa:</i> inadeguatezza/ incompletezza delle informazioni sul sostegno del FEASR - <i>media:</i> assenza delle informazioni richieste Durata: alta	Non previste	Domanda di pagamento

5. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI

I beneficiari pubblici sono soggetti al rispetto delle norme in materia di Contratti pubblici, in particolare il nuovo codice D.lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023 e s.m.i..

Essi devono compilare le check di autovalutazione e di verifica per il controllo delle procedure redatte dall'Organismo Pagatore Arpea in vigore al momento dell'affidamento dell'appalto. Il riferimento attuale sono le procedure definite dalla D.D. dell'Arpea 22 maggio 2025, n. 124 (versione 3.2). Per il sostegno del CSR 2023-2027, le check list devono *obbligatoriamente* essere compilate mediante l'utilizzo del software *We Check Appalti*.

Nel caso di inadempienze, la sanzione da applicare al trasgressore è determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri generali fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019.

Con riferimento a quanto normato dal citato D.M. 10255, la Regione Piemonte ha adottato il quadro sanzionatorio, in riferimento al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con la D.G.R. 18 ottobre 2024, n. 22-288 "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 e Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023/2027 della Regione Piemonte. Approvazione dei criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni degli aiuti in caso di mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023".

E' previsto l'aggiornamento del quadro sanzionatorio al nuovo Codice da parte dell'Autorità di Gestione del CSR 2023-2027.

6. ALTRE NORME NAZIONALI

6.1 False dichiarazioni

Ai sensi dell'art 75 del DPR 445/2000, e fatte salve le eventuali conseguenze di cui all'art. 76 del medesimo DPR, qualora in esito al controllo delle dichiarazioni rese dal richiedente emerga la non veridicità del loro contenuto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alla dichiarazione non veritiera.

La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

6.2 Eccedenza dell'importo richiesto nella domanda di pagamento

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 42 del 7 marzo 2023 e dell'art. 15, comma 6 del DM n. 93348 del 26/2/2024, qualora un beneficiario richieda nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25% rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, è soggetto a una sanzione pari alla differenza tra i due importi. Tale riduzione si applica prima delle riduzioni relative a eventuali inadempienze accertate contestualmente per la stessa domanda (art. 15, comma 7 del citato DM). La riduzione o l'esclusione si applicano anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo certo ed esaustivo, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

6.3 Presentazione di prove false

Ai sensi dell'art. 15, comma 10 del DM n. 93348 del 26/02/2024, qualora si accerti che il richiedente abbia presentato prove false per ricevere il sostegno o non abbia fornito per negligenza all'Autorità di controllo le necessarie informazioni, si determinano le stesse conseguenze previste per un'inosservanza grave (cfr par. 4.1.5)

6.4 Rinvio alle disposizioni applicative dell'Arpea

Per le modalità applicative e i controlli istruttori relativi alle norme di cui ai precedenti sottoparagrafi si rimanda al *Manuale delle procedure controlli e sanzioni interventi non SIGC* e alle *Istruzioni operative per l'istruttoria informatica della domanda di pagamento* predisposti dall'ARPEA.

7. CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024 non si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- se l'inadempienza è dovuta alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo;
- se l'inadempienza è dovuta ad un errore dell'autorità competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva ragionevolmente essere individuato dal beneficiario;
- se la riduzione calcolata non supera i 100 euro (tale soglia si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stato trasmessa una domanda di aiuto e/o pagamento da parte del beneficiario).

Per quanto non contemplato nel presente documento si rimanda al contenuto della determinazione n. 357 del 13 maggio 2024 e s.m.i del direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e al contenuto del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 26 febbraio 2024 n. 93348.